



REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 135/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

nel giudizio iscritto al n. **37850** del registro di segreteria, sul ricorso in riassunzione presentato da:

XX, nato a **XX** il **XX** e residente in **XX** alla Via **XX**, C.F. **XX**, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Gentile ed elettivamente domiciliato come in atti;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dell'ente, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 28 maggio 2026, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. D'Addabbo, in virtù di delega, per il ricorrente e l'avv. Leone per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2025, **XX**, come sopra generalizzato, ex dirigente del Comune di Foggia, riferisce:

- di essere titolare di Pensione Diretta Ordinaria di Anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 2012, attribuita, inizialmente, con Determinazione

	N. XX (categoria: INPS VOCPDEL n. XX) con il sistema interamente	
	“Retributivo”;	
	- che nel predetto provvedimento alla voce “Retribuzione pensionabile	
	alla cessazione” (cioè la retribuzione dell’ultimo anno di lavoro, utile per	
	calcolo della quota A) è riportato l’importo pari a € 85.870,50, alla voce	
	“Retribuzione media pensionabile” (cioè la retribuzione media per gli ultimi	
	10 anni, utile per il calcolo della quota B) è riportato l’importo pari a €	
	101.569,83. infine, è riportato, quale “Importo definitivo della pensione”, la	
	somma di € 71.932,78 (pari a € 5.533,29 al mese).;	
	- di aver ricevuto per conoscenza nota prot. XX , datata XX , indirizzata	
	all’I.N.P.S., con la quale il Comune di Foggia inviava il Foglio di Calcolo	
	Modello PA04, nel quale era indicato, quale retribuzione dell’ultimo anno di	
	lavoro, utile al calcolo della quota A), l’importo pari a € 98.175,94, mentre,	
	quale “Retribuzione media pensionabile” (retribuzione media per gli ultimi 10	
	anni, utile per il calcolo della quota B) l’importo pari a € 102.800,37;	
	- che con nota protocollata il 29 ottobre 2014 (Mod. S.M. 5007 - Prot.	
	n° XX) l’I.N.P.S. trasmetteva “l’atto n° XX ..” con il quale veniva aggiornata	
	la Pensione diretta ordinaria di anzianità, in cui alla voce “Retribuzione	
	pensionabile alla cessazione” (retribuzione dell’ultimo anno di lavoro, utile	
	per calcolo della quota A) è riportato l’importo pari a € 98.175,61, alla voce	
	“Retribuzione media pensionabile” (retribuzione media per gli ultimi 10 anni,	
	utile per il calcolo della quota B) è riportato l’importo pari a € 105.305,81) e	
	infine, è riportato, quale “Importo definitivo della pensione”, la somma di €	
	78.913,45 (pari a € 6.070,26 al mese);	
	- che con nota protocollata il 13 aprile 2015 (Mod. S.M. 5007 - Prot. n°	
	2	

	XX) l'I.N.P.S. trasmetteva "l'atto n° XX." con il quale veniva nuovamente	
	aggiornata la Pensione diretta ordinaria di anzianità, in cui alla voce	
	"Retribuzione pensionabile alla cessazione" (retribuzione dell'ultimo anno di	
	lavoro, utile per calcolo della quota A) è riportato l'importo pari a € 85.870,30,	
	alla voce "Retribuzione media pensionabile" (retribuzione media per gli ultimi	
	10 anni, utile per il calcolo della quota B) è riportato l'importo pari a €	
	106.312,62 e infine è riportato, quale "Importo definitivo della pensione", la	
	somma di € 73.132,86 (pari a € 5.625,60 al mese);	
	- di aver contestato con una prima comunicazione, del 28 aprile 2015	
	indirizzata al Comune di Foggia e per conoscenza all'INPS, l'importo di €	
	85.870,30 utilizzato per il calcolo della quota A e con successiva lettera del	
	21 novembre 2018, tramite il difensore, si riportava la questione all'attenzione	
	del Comune di Foggia;	
	- che con nota Pec del 30 gennaio 2019, l'I.N.P.S. rilevava la correttezza	
	del calcolo del TFS poiché: "le voci stipendiali variabili non sono utili ai fini	
	del computo del TFS";	
	- che con Pec di riscontro del 18 febbraio 2019, il difensore contestava	
	quanto rilevato dall'Ente previdenziale;	
	- che in data 26 febbraio 2019 l'I.N.P.S. inviava al Comune di Foggia	
	una Pec con la quale, sempre in considerazione delle contestazioni, invitava	
	l'amministrazione comunale ad inviare il nuovo modello 350/P per la	
	Riliquidazione del TFS;	
	- che con pec in data 5 aprile 2019, il difensore invitava nuovamente	
	l'I.N.P.S. a riliquidare la pensione (corretta) sulla base degli elementi forniti,	
	poiché il Comune sosteneva di aver inviato tutti i dati necessari;	

	-	di aver chiesto in data 21 giugno 2019 al Comune di Foggia la sistemazione degli emolumenti percepiti nel mese di settembre 2013 e luglio 2014, considerando gli stessi per cassa e riportandoli nell’ultimo periodo utile 31.12.2011, data della cessazione del rapporto di lavoro, così come previsto dalle istruzioni I.N.P.S. per i periodi percepiti dopo il mese di ottobre 2012;
	-	che in data 16 luglio 2019 il Comune di Foggia, in riscontro alle richieste formulate, comunicava (finalmente) che <i>“sulla scorta degli atti d’ufficio, in data odierna con prot. Telematico n. XX si è provveduto a sistemare la posizione contributiva del ricorrente attraverso la procedura Lista PosPA – Uniemens”</i> ;
	-	che, a seguito di richiesta e sollecito, con provvedimento INPS n° FG XX posto in essere a seguito dell’aggiornamento dei dati effettuato dal Comune di Foggia tramite la richiamata procedura Lista PosPa – Uniemens, veniva conferita (<i>rectius</i> : aggiornata) la Pensione diretta ordinaria di anzianità del ricorrente a decorrere dal 1.12.2012, con indicazione alla voce “Retribuzione pensionabile alla cessazione” (retribuzione dell’ultimo anno di lavoro, utile per calcolo della quota A) l’importo pari a € 85.870,31 (nonostante la retribuzione dell’ultimo anno di lavoro fosse pari a € 107.504,00);
	-	che, a seguito delle lamentele e alla luce delle oggettive incongruenze riscontrate, l’I.N.P.S. con nota del 23 gennaio 2020, dopo aver rilevato che, effettivamente, per l’anno 2011 la retribuzione del ricorrente era pari a € 107.504,00, chiedeva chiarimenti al Comune di Foggia;
	-	che con nota prot. XX del XX il Comune di Foggia, non provvedeva a dare preciso riscontro ai chiarimenti chiesti dall’INPS, tuttavia precisava che:

	<i>“con le variazioni della posizione contributiva avvenute con denuncia</i>	
	<i>UNIEMENS del mese di giugno 2019 protocollo telematico XX del XX hanno</i>	
	<i>sistemato dal punto di vista contributivo le retribuzioni erogate nel mese di</i>	
	<i>settembre 2013 e luglio 2014 [quindi, successivamente al pensionamento del</i>	
	<i>ricorrente – n.d.r.], rispettivamente per posizione ad interim di cui alla</i>	
	<i>determinazione dirigenziale n. XX del XX e retribuzione di risultato relativa</i>	
	<i>agli anni 2010 e 2011, di cui alla determinazione dirigenziale n. XX del XX”;</i>	
	- che con nota del difensore del 6.3.2020, si invitava l’ente previdenziale	
	a riliquidare la corretta pensione e il corretto Trattamento di Fine Servizio	
	(TFS) in favore del ricorrente, utilizzando a base del calcolo della quota A	
	l’importo aggiornato di € 107.504,00;	
	- che con nota in data 10 settembre 2020 il difensore sollecitava il	
	Comune di Foggia affinché provvedesse ad inviare all’INPS il richiesto Mod.	
	350/P aggiornato in sostituzione del precedente, non conforme alle risultanze	
	economiche del nuovo e corretto modulo UNIEMENS elaborato nel mese di	
	giugno 2019, così da consentire la riliquidazione definitiva della pensione e	
	delle differenze di TFS spettanti;	
	- che in assenza di tale invio l’I.N.P.S. non ha provveduto né ad	
	aggiornare la pensione del ricorrente, né a rideterminare il TFS corretto né,	
	tanto meno, a pagare le differenze dovute;	
	- che con sentenza n. 2321/2024 emessa in data 9 settembre 2024, il	
	Tribunale di Foggia originariamente adito ha declinato la propria giurisdizione	
	in favore di questa Corte.	
	Tutto ciò premesso, il ricorrente, nel riassumere il giudizio, ha chiesto il	
	riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione e del T.F.S.,	

	previa declaratoria che l'importo della Retribuzione Pensionabile del	
	ricorrente, alla cessazione del servizio (2011), utile per il calcolo della c.d.	
	“Quota A” della pensione retributiva, è pari a € 107.504,00.	
	Si è costituito l'I.N.P.S., il quale ha preliminarmente eccepito il difetto di	
	giurisdizione con riferimento alla domanda volta alla riliquidazione del T.f.s..	
	Quanto al trattamento pensionistico, l'Ente previdenziale ha chiesto	
	l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Foggia, in	
	quanto la liquidazione del trattamento pensionistico è avvenuta sulla base dei	
	dati comunicati dall'ex datore di lavoro.	
	Nel merito, l'I.N.P.S. ha evidenziato l'infondatezza della pretesa, eccependo	
	in via subordinata la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali e il divieto di	
	cumulo di interessi e rivalutazione.	
	All'esito dell'udienza del 16 luglio 2025, sono state adottate:	
	- ordinanza n.67/25, con la quale è stata sollevata d'ufficio davanti alle	
	Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, c.g.c.	
	la questione di giurisdizione di questa Corte dei conti limitatamente alla	
	domanda volta alla rideterminazione del T.F.S.;	
	- sentenza/ordinanza n.17/25, con la quale è stata dichiarata la	
	giurisdizione di questa Corte quanto alla domanda volta alla rideterminazione	
	del trattamento pensionistico, è stata respinta la richiesta di integrazione del	
	contraddittorio nei confronti del Comune di Foggia ed è stato contestualmente	
	ordinato all'Ente civico di depositare la documentazione relativa agli incarichi	
	conferiti al ricorrente.	
	Eseguito l'incombente, con ordinanza a verbale dell'udienza del 17 febbraio	
	2026, è stato chiesto al Comune di Foggia di fornire chiarimenti in merito alle	
	6	

	voci oggetto della Denuncia contributiva del ricorrente che, con riferimento	
	all'anno 2011, hanno condotto all'indicazione di un importo pari ad €	
	107.504,00.	
	L'Ente civico ha provveduto a depositare la richiesta relazione illustrativa.	
	In vista dell'udienza, il ricorrente ha fatto pervenire una memoria nella quale	
	ha evidenziato come la relazione del Comune confermerebbe le	
	argomentazioni a supporto della domanda, dovendo le somme imputabili	
	all'anno 2011 essere incluse nella Quota A della pensione.	
	Il ricorrente inoltre contesta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Ente	
	previdenziale.	
	L'I.N.P.S. a sua volta ha presentato una memoria, con la quale ha ribadito	
	come le somme versate al ricorrente dopo la cessazione dal servizio non	
	possono concorrere alla Quota A, mentre contribuiscono alla media delle	
	retribuzioni in Quota B.	
	Inoltre, a parere dell'I.N.P.S., si tratterebbe di emolumenti privi del carattere	
	della fissità e continuità e dunque non rientranti nella definizione di	
	retribuzione pensionabile.	
	All'udienza del 28 maggio 2026, il difensore del ricorrente ha concluso	
	chiedendo l'accoglimento della domanda mentre il legale dell'I.N.P.S. ha	
	chiesto il rigetto della domanda.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita, con riferimento alla	
	domanda volta alla rideterminazione della pensione, mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	DIRITTO	
	1. La questione sottoposta all'esame di questo Giudice, nelle more della	
	7	

	decisione della Corte di Cassazione sul regolamento di giurisdizione relativo	
	alla domanda volta alla rideterminazione del T.F.S., attiene alla richiesta del	
	ricorrente volta al riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione,	
	sul presupposto che la retribuzione pensionabile alla data della cessazione	
	debba ritenersi pari ad € 107.504,00, per effetto delle erogazioni, imputabili	
	all'anno 2011, effettuate dall'ex datore di lavoro rispettivamente nell'anno	
	2013 per € 12.305,41 per posizione <i>ad interim</i> di cui alla determinazione n.	
	XX del XX e nell'anno 2014 per € 7.755,21 per retribuzione di risultato di cui	
	alla determinazione dirigenziale n. XX del XX .	
	In particolare, la questione controversa attiene alla corretta determinazione	
	dell'importo della Retribuzione annua pensionabile, corrispondente alla	
	retribuzione percepita nell'ultimo anno di servizio, utile per la determinazione	
	della Quota A del trattamento pensionistico liquidato, come nel caso in esame,	
	secondo il sistema retributivo.	
	A parere del ricorrente, l'Ente previdenziale avrebbe erroneamente preso a	
	riferimento, come <i>Retribuzione pensionabile alla cessazione</i> , l'importo di €	
	85.870,30 (cfr. determina FG XX), anziché l'importo di € 107.504,00 come	
	risultante dall'importo della retribuzione al 2011 indicato, oltre che	
	nell'estratto conto contributivo, nello stesso provvedimento di liquidazione	
	della pensione in sede di calcolo della <i>Retribuzione media pensionabile</i> e	
	come evidenziato dall'I.N.P.S. in sede di richiesta di chiarimenti al Comune	
	di Foggia con nota del 23 gennaio 2020.	
	2. Così inquadrato il <i>thema decidendum</i> , questo Giudice ritiene utile	
	ricostruire il contesto di riferimento come risultante dalla documentazione	
	acquisita all'esito dell'istruttoria.	
	8	

	In primo luogo, occorre prendere le mosse dalla circostanza che l'importo di	
	€ 85.870,53 retribuzione pensionabile all'atto della cessazione indicato nel	
	provvedimento di liquidazione della pensione FG XX , da ultimo adottato	
	dall'I.N.P.S. a seguito di variazione della posizione assicurativa ad opera	
	dell'ex datore di lavoro, corrisponde a quello indicato con riferimento all'anno	
	2011 nel Mod. Pa 04, trasmesso dallo stesso Comune di Foggia, comprensivo	
	delle Retribuzioni fisse e continuative (pari ad € 79.385,42) e della tredicesima	
	mensilità (pari ad € 6.485,11).	
	Ciò posto, nella relazione illustrativa, il Comune di Foggia, nel contesto degli	
	adempimenti propri del datore di lavoro connessi alla comunicazione dei flussi	
	contributivi, ha precisato che nell'intero anno 2011 sono state corrisposte al	
	XX somme complessivamente pari ad € 101.235,26, comprensive di	
	emolumenti fissi e continuativi (quali stipendio base, R.I.A., indennità	
	vacanza contrattuale e retribuzione di posizione), e non (quali Retribuzione di	
	posizione ad interim e relativa tredicesima) nonché di arretrati per anni	
	precedenti (in particolare Retribuzione di risultato di competenza anno 2009,	
	liquidata nella mensilità di ottobre 2011, per € 9.659,79, arretrati contratto	
	dirigenti Anno e saldo arretrati retribuzione di posizione 2006/2009, liquidati	
	nella mensilità di marzo 2011, rispettivamente per € 3.010,82 e per €	
	1.269,00).	
	A tali importi sono stati poi aggiunti, e imputati alla contribuzione relativa	
	all'anno 2011, gli emolumenti erogati successivamente alla cessazione del	
	rapporto di lavoro e corrispondenti a:	
	- € 12.305,41, in conseguenza di esecuzione di decreto ingiuntivo per	
	emolumenti dovuti per incarichi ad interim svolti dal ricorrente nel periodo	

	2004-2006 (cfr. determinazione dirigenziale n. XX);	
	- € 7.755,21 per retribuzione di risultato, di cui € 2.835,24 relativamente	
	al 2010 ed € 4.919,97 relativamente al 2011 (cfr. determinazione dirigenziale	
	n. XX del XX).	
	In particolare, secondo quanto riferito dal Comune di Foggia nella relazione	
	illustrativa, “... Con il flusso Uniemens n. XX del XX si è provveduto a	
	raggruppare nel mese di dicembre 2011 tutti gli emolumenti corrisposti	
	successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro (31/12/2011)	
	e precisamente Arretrati competenza Retrib. Pos. ad Interim pari ad €	
	12.305,41 e Retribuzione di Risultato Dirigenziale pari ad € 7.755,21, così	
	come previsto dalla Circolare Inps n. XX del XX.”	
	In particolare, con la precitata circolare l’Ente previdenziale ha impartito	
	istruzioni in ordine alle nuove modalità di gestione e compilazione delle	
	denunce mensili analitiche (D.M.A.) con particolare riferimento alla	
	imputazione dell’obbligazione contributiva secondo il principio di cassa, al	
	fine di armonizzare il sistema previdenziale pubblico a quello privato.	
	In buona sostanza, applicando il predetto principio di cassa, l’ex datore di	
	lavoro ha imputato all’ultimo anno di servizio del ricorrente, oltre alle	
	retribuzioni maturate con riferimento all’attività espletata nel medesimo	
	esercizio, anche gli arretrati percepiti nel medesimo anno (arretrati contratto	
	dirigenti Anno 2006/2009 e arretrati retribuzione di posizione), nonché erogati	
	dopo la cessazione di lavoro (determinazioni dirigenziali XX e XX), ma	
	referibili, secondo il principio di mera competenza, a retribuzioni per	
	prestazioni rese anche in esercizi precedenti all’ultimo anno di lavoro.	
	Tale imputazione, dunque, risponde a mere esigenze contabili di	
	10	

	armonizzazione, anche fiscale, dell’adempimento contributivo del datore di	
	lavoro e come tali assumono rilievo ai soli limitati fini del flusso comunicativo	
	in vista della liquidazione del trattamento pensionistico.	
	Per contro, a parere di questo Giudice, ai fini della determinazione della	
	retribuzione riferita all’ultimo anno di servizio, non può che applicarsi il	
	criterio della competenza, dovendo la retribuzione utile ai fini del calcolo della	
	Quota A della pensione necessariamente corrispondere all’attività	
	effettivamente espletata nell’esercizio di riferimento.	
	Diversamente ragionando il calcolo della pensione, con particolare	
	riferimento alla Quota A, sarebbe ingiustificatamente condizionato dalla	
	tempistica di erogazione delle voci retributive, piuttosto che dal dato reale	
	connesso alla maturazione del relativo diritto.	
	3. Tirando le fila del ragionamento, reputa questo Giudice che con	
	riferimento agli emolumenti percepiti dal ricorrente a titolo di retribuzione di	
	posizione per incarico <i>ad interim</i> (determinazione dirigenziale n. XX) e,	
	quantomeno con riferimento all’anno 2010, a titolo di retribuzione di risultato	
	(determinazione dirigenziale n. XX del XX) possa prescindere da ogni	
	accertamento in merito alla natura, controversa tra le parti, delle retribuzioni	
	erogate dall’ex datore di lavoro dopo la cessazione dal servizio.	
	Deve infatti ritenersi assorbente, ai fini del decidere, la circostanza che gli	
	emolumenti in questione siano maturati in epoca antecedente l’ultimo anno di	
	lavoro, seppur imputati per ragioni meramente figurative al 2011, e dunque	
	non utilizzabili per il calcolo della Quota A della pensione.	
	4. Resta, dunque, da valutare se possa essere preso in considerazione	
	l’importo di € 4.919,97 a titolo di retribuzione di risultato, riconosciuto con la	
	11	

	delibera dirigenziale n. XX e riferibile all'ultimo anno di attività del XX, e	
	collocato dall'ex datore di lavoro tra le “ <i>retribuzioni accessorie</i> ”.	
	Al riguardo, viene in rilievo, come ben evidenziato dall'Ente previdenziale,	
	l'art. 15 della legge 1077/59 che, con particolare riferimento alle pensioni a	
	carico della ex Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, prevede	
	che la retribuzione annua contributiva sia la risultante degli emolumenti fissi	
	e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale	
	della retribuzione corrisposta, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o	
	regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro, come remunerazione	
	per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto.	
	Nel caso di specie, reputa questo Giudice che l'emolumento corrisposto a	
	titolo di retribuzione dirigenziale di risultato per l'anno 2011 non soddisfi i	
	requisiti di fissità e continuità previsti dalla normativa vigente.	
	Trattasi infatti di emolumento volto a remunerare l'attività svolta dal dirigente	
	nell'esercizio di riferimento a condizione che vengano raggiunti determinati	
	obiettivi sulla base della valutazione di appositi organi, e la cui erogazione	
	presuppone la disponibilità di risorse nei rispettivi fondi, elementi questi che	
	rendono tale retribuzione dotata di carattere meramente eventuale.	
	È evidente, dunque, che la retribuzione in questione non abbia carattere fisso	
	né continuativo ed è stata dunque correttamente collocata dall'ex datore di	
	lavoro tra gli elementi accessori della retribuzione nel Mod. Pa04 trasmesso	
	all'Ente previdenziale.	
	Va da sé che, come precisato dall'Ente previdenziale, tale voce retributiva,	
	così come le altre corrisposte dal ricorrente dopo la cessazione del rapporto di	
	lavoro, assume rilievo, come Retribuzione media, ai fini del calcolo della	

	Quota B della pensione.	
	5. In definitiva, reputa questo Giudice, al di là di ogni considerazione in merito all’andamento non lineare del procedimento finalizzato alla liquidazione della pensione del ricorrente, che l’I.N.P.S. abbia correttamente preso a riferimento per il calcolo della Quota A della pensione l’importo della retribuzione alla data del congedo nella misura pari ad € 85.870,53.	
	Come detto, infatti, gli ulteriori emolumenti percepiti durante l’ultimo anno di lavoro e successivamente al congedo, seppur imputati al 2011 secondo il criterio per cassa, devono ritenersi riferiti per competenza ad annualità precedenti all’ultimo anno di attività, ovvero, con riferimento alla retribuzione di risultato relativa al 2011, privi del carattere della fissità e continuità.	
	Il ricorso volto alla riliquidazione della pensione non può dunque trovare accoglimento.	
	6. Quanto alle spese, si fa riserva di provvedere all’esito della definizione del regolamento di giurisdizione pendente dinanzi alla Corte di Cassazione con riferimento alla parte della domanda relativa alla rideterminazione del Tfs.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37850 , rigetta la domanda volta alla rideterminazione della pensione.	
	Spese al definitivo.	
	Così deciso, in Bari, all’udienza in data 28 maggio 2026.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 05.06.2026	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	13	

	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti	
	ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 05.06.2026	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52	
	del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di	
	protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e	
	gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi	
	causa.	
	Il Funzionario	
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	14	